

ALLEGATO A

Disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione dell'azione "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana

Indice:

1.	Codice misura	2
2.	Codice sottomisura	2
3.	Codice azione	2
4.	Denominazione dell'azione	2
5.	Obiettivi della sottomisura.....	2
6.	Descrizione dell' azione.....	2
7.	Localizzazione degli interventi.....	2
8.	Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso	2
9.	Elenco delle razze interessate.....	3
10.	Beneficiari	3
10.1	Tipologia	3
10.2	Condizioni di accesso relative ai beneficiari	3
11.	Forma del sostegno, modulazione dell'indennità/massimali	4
12.	Impegni specifici collegati alla presente misura	4
13.	Compatibilità con altre misure/azioni che prevedono pagamenti a superficie.....	5
14.	Adempimenti procedurali.	5
14.1	Fasi del procedimento.....	5
14.2	Ricevibilità delle domande di aiuto	5
14.3	Costituzione del fascicolo aziendale.....	6
14.4	Luogo e modalità e di presentazione delle domande.....	6
14.5	Termini per la presentazione delle domande.	7
14.5.1	Domande di aiuto per le domande relative all'annualità 2010.	7
14.5.2	Domande di incremento delle consistenze	7
15.	Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi.	7
16.	Rispetto degli impegni specifici	7
17.	Comunicazioni per cause di forza maggiore	7
18.	Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto.....	7
19.	Recesso/trasferimento di impegno	8
20.	Adempimenti istruttori.	8
21.	Istruttoria dei recuperi.....	8

1. Codice misura

Il codice della misura è il 214

2. Codice sottomisura

Il codice della sottomisura è il 214. b

3. Codice azione

Il codice dell'azione è il 214. b1

4. Denominazione dell'azione

Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità.

5. Obiettivi della sottomisura

La sottomisura 214 b contribuisce alla difesa della biodiversità salvaguardando il patrimonio genetico regionale, costituito da varietà vegetali e razze animali spesso a rischio di estinzione.

Le finalità della sottomisura si collegano in particolare a quelle della L.R n. 64/04 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale." e si inquadrano nel contesto generale dello sviluppo sostenibile; consistono nella conservazione, sia in "situ" che ex "situ", e nella valorizzazione delle risorse genetiche animali locali, con particolare riguardo per quelle a rischio di estinzione.

6. Descrizione dell' azione.

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nell'allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione, individuate tra quelle elencate nel repertorio regionale di cui all' art 4 della L.R n.64/2004. Per le razze autoctone in pericolo di estinzione l'impegno, oltre al mantenimento dei soggetti allevati, prevede anche il rispetto di un programma di accoppiamenti, predisposto da un organismo competente con adeguati criteri scientifici.

7. Localizzazione degli interventi

Tutto il territorio regionale.

8. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

Sono ammessi a premio solo i capi, maschi o femmine, delle razze interessate, utilizzati per la riproduzione o destinati ad essere utilizzati per la riproduzione.

I soggetti allevati devono risultare identificati ed iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza di appartenenza.

La dimensione minima dell'allevamento è di un'U.B.A.

La durata dell' azione è stabilita in anni cinque.

Il pagamento dell'annualità è relativo al mantenimento dei capi, calcolati come di seguito specificato, per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda.

A partire dall'annualità 2010 i beneficiari della misura possono percepire il premio per i capi delle razze bovine previste nell'allegato 1 al D.M 29/7/2009, a condizione che nella medesima annualità gli stessi capi non abbiano beneficiato dell'aiuto ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale di recepimento dell' art. 68 del Reg CE n. 73/2009.

Le razze bovine interessate sono:

a) Maremmana.

- b) Romagnola.
- c) Garfagnina.
- d) Pontremolese
- e) Pisana.
- f) Calvana.

Per quanto riguarda il dato sui riproduttori, questo viene fornito come consistenza al 31/12 dell'anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento del sistema informativo A.R.T.E.A a partire dalle basi dati fornite dalla Associazione Regionale Allevatori della Toscana.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto e pagamento il richiedente può chiedere il pagamento di un numero di U.B.A inferiore a quello indicato dal database fornito dalla Associazione Regionale Allevatori come consistenza al 31/12 dell'anno precedente. Le U.B.A che si richiede di escludere dalla richiesta di pagamento non potranno poi essere oggetto di pagamento per l'intera durata dell'impegno. La consistenza aziendale dichiarata al momento di presentazione della domanda dovrà essere sempre uguale o comunque minore rispetto a quanto certificato dalla Associazione Regionale Allevatori.

A partire dal 2010 le consistenze che vengono richieste a pagamento il primo anno di impegno dovranno poi essere mantenute per i cinque anni successivi salvo ammettere uno scostamento in diminuzione fino ad un massimo del 40% calcolato nel quinquennio. Superata questa soglia la domanda decade e si procede all'eventuale recupero delle somme fino a quel momento erogate. Le consistenze si intendono sempre e comunque espresse in U.B.A.

Per le domande di aiuto presentate a partire dal 2010 è comunque possibile, a partire dalle annualità successive, richiedere un numero di capi superiore rispetto a quello delle annualità precedenti, entro il tetto massimo rappresentato dalle consistenze richieste il primo anno di impegno; quanto sopra, fatta salva la possibilità di presentare domande di incremento delle consistenze secondo quanto previsto al successivo paragrafo 14.5.2.

9. Elenco delle razze interessate.

Le razze ammesse a premio, ciascuna secondo il regime più oltre descritto, sono:

- a) Razze bovine: Calvana – Garfagnina – Maremmana – Pisana – Pontremolese- Romagnola
- b) Razze ovine: Appenninica- Garfagnina Bianca – Pomarancina - Zerasca
- c) Razze equine: Maremmano - Monterufolino
- d) Razze asinine: Asino dell'Amiata.
- e) Razza suina: Cinta senese.

10. Beneficiari

10.1 Tipologia

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile, singoli ed associati, enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle aziende soggette ad impegno i capi delle razze indicate al precedente punto 9.

10.2 Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno i beneficiari devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- 2) essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 e non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
- 3) non aver riportato, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato, o non aver subito a proprio carico un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure una sentenza di applicazione

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;

4) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I controlli vengono effettuati secondo quanto stabilito dal punto 19 lett. G della Delibera di Giunta Regionale 1° ottobre 2001, n. 1058.

Nel caso di sentenze penali di cui ai punti 2 e 3, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio, o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, il requisito di cui al punto 4 deve essere posseduto e dichiarato da tutti gli amministratori.

11. Forma del sostegno, modulazione dell'indennità/massimali

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o i minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione del pagamento per UBA è la seguente:

200 euro per UBA per razze con consistenza > di 200 UBA;

per le seguenti razze, la cui consistenza tende ad una erosione complessiva che rischia di portarle alla scomparsa (consistenza < di 200 UBA)

RAZZA	FEMMINE DA RIPRODUZIONE
Bovina Garfagnina	106
Bovina Pontremolese	18
Equina Monterufolino	133
Ovina Pomarancina	783
Ovina Garfagnina Bianca	511

sono previsti 400 euro per UBA, in base all'ammontare delle perdite di reddito descritte nei giustificativi allegati al presente P.S.R.

12. Impegni specifici collegati alla presente misura

L'impegno ha durata quinquennale e consiste nell'allevamento in purezza "in situ" da parte degli allevatori beneficiari, dei riproduttori che godono del contributo finanziario, appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione.

L'impegno prevede inoltre il rispetto di apposite linee guida, anche costituite da un programma di accoppiamento, ove previsto, allo scopo di ottenere l'innalzamento del livello di variabilità genetica e l'attenuazione della consanguineità, dettate dagli uffici preposti alla gestione dei Registri Anagrafici o Libri Genealogici di razza o da soggetti scientifici appositamente riconosciuti ed incaricati.

Si prevede inoltre l'obbligo di conservare la documentazione a dimostrazione della destinazione dei capi alla riproduzione.

Le domande di pagamento relative alle annualità successive alla prima devono essere presentate in conformità a quanto stabilito nel bando relativo alla annualità per la quale si chiede il pagamento.

Inoltre, sono previsti i seguenti impegni:

- a) Allevamento in purezza di soggetti appartenenti alle razze indicate al punto 9 ed iscritti ai rispettivi LL.GG o RR.AA.
- b) Fecondazione delle fattrici da parte di riproduttori della stessa razza.
- c) Destinazione dei capi alla riproduzione con obbligo di conservare la documentazione a dimostrazione di tale destinazione per almeno tre anni.
- d) Ottemperanza agli adempimenti previsti al paragrafo 5.3.2.1 del P.S.R così come riportato alla deliberazione G.R n. 745/07, riguardo alla condizionalità.
- e) Possesso della certificazione rilasciata dalla Associazione Regionale Allevatori o da altri istituti od organismi riconosciuti, comprovante la conformità dei soggetti allevati agli standard previsti dalle norme tecniche del regolamento dei rispettivi LL.GG o RR.AA.

13. Compatibilità con altre misure/azioni che prevedono pagamenti a superficie

La presente azione è compatibile con tutte le misure/azioni del PSR della passata e della presente programmazione e del Piano Zootecnico Regionale che prevedono l'erogazione di un pagamento per unità di superficie o per capo.

14. Adempimenti procedurali.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la richiesta di adesione alla misura o azione del Piano di Sviluppo Rurale, salvo la verifica della finanziabilità in relazione alle dotazioni finanziarie ed ai requisiti di accesso previsti. La stessa domanda di aiuto diventa automaticamente di pagamento se rientra tra le domande ammissibili finanziate.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

Nella presente azione domanda di aiuto e di pagamento coincidono.

Per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento i richiedenti devono accedere al sistema informativo A.R.T.E.A direttamente o tramite CAA.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto A.R.T.E.A n. 291 del 30/12/2009.

La domanda deve essere presentata ad A.R.T.E.A e deve essere riferita all'U.P.Z (Unità Produttiva Zootecnica), così come classificata nell'Anagrafe Regionale delle aziende agricole presso A.R.T.E.A. medesima.

L' U.P.Z deve ricadere nel territorio regionale.

14.1 Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento a regime.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto o di incremento consistenze e di pagamento annue.	Entro il 15 maggio di ogni anno. Per il 2010 entro il 30/9
Avvio del procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo A.R.T.E.A
Elenco delle domande ammissibili	Entro il 15 luglio di ogni anno. Per l'anno 2010 entro il 15/11

14.2 Ricevibilità delle domande di aiuto.

Ai fini della ricevibilità della domanda di aiuto si può verificare la seguente casistica:

- sottoscrizione mediante le modalità telematiche di cui al decreto di A.R.T.E.A n. 291 del 30/12/2009, firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta nazionale dei Servizi (smart card) o carta d'identità elettronica, o mediante il rilascio di utenza e password (da parte di A.R.T.E.A o dei CAA); la domanda è considerata contestualmente ricevuta;

- domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa esclusivamente nell'apposito modulo proposto nel sistema informativo di ARTEA in fase di compilazione on-line della domanda, che sarà l'unica parte da stampare e consegnare; in tal caso fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (C.A.A o A.R.T.E.A). Gli uffici riceventi appongono il timbro di ricezione sull'unica pagina stampata contenente la firma autografa ed eseguono la registrazione della data nel sistema informativo di A.R.T.E.A.

I titolari di azienda che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrati nell'Anagrafe Regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenuti all'utilizzo esclusivo di tale modalità di sottoscrizione. Tali aziende non potranno presentare domande di aiuto sottoscritte con firma autografa.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte degli uffici riceventi (C.A.A o A.R.T.E.A) entro tre giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di A.R.T.E.A.

14.3 Costituzione del fascicolo aziendale.

Ai sensi della L.R. n. 45/07¹, i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) ²	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni	Sono ammessi tutti i titoli di conduzione.
Documenti fiscali e societari ²	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAN	

14.4 Luogo e Modalità e di presentazione delle domande

Le domande di Aiuto sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009, paragrafi 16-17-18-19.

Le domande relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande riconosciute ammissibili, ma non ammesse a finanziamento per l'anno di riferimento nei termini di approvazione della graduatoria delle domande finanziabili, decadono.

¹ L.R. n. 45/07 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'

² Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i Web Service dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

14.5 Termini per la presentazione delle domande.

14.5.1 Domande di aiuto per le domande relative all'annualità 2010.

Per l'anno 2010 le domande di aiuto devono pervenire a decorrere dal giorno della presentazione sul B.U.R.T del presente bando ed entro il 30 settembre e costituiscono anche domanda di pagamento.

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.

14.5.2 Domande di incremento delle consistenze.

Le domande di incremento della consistenza dei capi allevati devono essere presentate entro il termine delle domande di aiuto, il 15 maggio di ogni anno, salvo che per il 2010 in cui la scadenza è fissata al 30 settembre. Si considera incremento della consistenza una aumentata disponibilità delle UBA eligibile a premio riferibili alla stessa U.P.Z.

Gli incrementi delle consistenze sono ammessi esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni e vengono considerate come nuove domande di aiuto. Gli incrementi ammessi a pagamento non danno origine ad un nuovo impegno quinquennale, ma godono dei benefici per il restante periodo di impegno della domanda principale.

15. Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi.

Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità (artt. 5 e 6 del Reg.CE n.73/09; DGR n. 328/10 e successivi atti regionali), comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

16. Rispetto degli impegni specifici

Ai sensi dell'art.18 del Reg. CE n.1975/2006 e secondo i criteri approvati con D.G.R 9 dicembre 2008, n. 1026, il mancato rispetto degli impegni specifici, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza.

17. Comunicazioni per cause di forza maggiore

Le richieste e comunicazioni dovute a cause di forza maggiore relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo e devono essere inoltrate entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

In caso di decesso del richiedente alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare della domanda presentata, occorre allegare la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009.

Le eventuali cause di forza maggiore invocate dal beneficiario devono corrispondere ad almeno una di quelle riconosciute dalla normativa vigente e devono essere comprovabili, pena il recupero degli eventuali premi già percepiti.

In particolare, può essere considerata causa di forza maggiore la dichiarazione, debitamente documentata, di mancata esistenza sul mercato di capi della stessa razza volti a sostituire quelli venuti a mancare, sempre per cause di forza maggiore.

18. Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento.

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di

presentazione delle domande stesse e desumibili da atti o elenchi o altra documentazione in possesso di A.R.T.E.A.

Tale richiesta deve pervenire ad A.R.T.E.A entro trenta giorni dalla loro presentazione. In ogni caso A.R.T.E.A, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

19. Recesso/trasferimento impegno

Le comunicazioni di recesso e/o trasferimento di impegno non sono soggette a imposta di bollo.

In caso di recesso con o senza cessione dei capi il cedente è tenuto a comunicare all'Autorità di Gestione (ARTEA), entro trenta giorni da quando il trasferimento produce i suoi effetti, i dati utili alla definizione della prosecuzione o meno dell'impegno; la mancata comunicazione entro i 30 giorni comporta il mancato pagamento dell'annualità che segue il trasferimento. In caso di mancata prosecuzione dell'impegno si procederà al recupero dei premi percepiti.

Il cedente non è tenuto al rimborso di quanto già percepito se cessa definitivamente l'attività agricola avendo adempiuto ad una parte significativa del proprio impegno, identificata con l'impegno di tre anni su cinque.

In caso di subentro nell'impegno per cessione totale o parziale dei capi, i pagamenti per il restante periodo di impegno verranno riconosciuti al beneficiario/i subentrante/i se in possesso dei requisiti di accesso alla azione; qualora tali requisiti non fossero rispettati, si procederà al recupero dei premi già liquidati.

Il subentro è possibile a condizione che il subentrante provveda alla presentazione della domanda di pagamento entro i termini stabiliti. Il pagamento viene liquidato a chi ha presentato la domanda di pagamento.

Se il subentro totale o parziale avviene dopo i termini di presentazione della domanda di pagamento è necessario:

- a) fornire la documentazione attestante il subentro;
- b) produrre un accordo che stabilisce il soggetto beneficiario;

In assenza di tale accordo non viene liquidato alcun pagamento.

20. Adempimenti istruttori

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, ARTEA adotta, entro 15 luglio di ciascun anno, il provvedimento contenente:

- L'elenco delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili
- l'elenco delle domande non ammesse a finanziamento per insufficienza delle risorse
- l'elenco delle domande non ammissibili

Per quanto riguarda il 2010, la scadenza di adozione del suddetto provvedimento è il 15 novembre.

L'ARTEA provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei suddetti elenchi, con le motivazioni degli esiti istruttori negativi per le domande non ammissibili, sia tramite B.U.R.T, sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it)

La pubblicazione sul B.U.R.T e sul sito di A.R.T.E.A sostituisce la notifica personale e assolve alla comunicazione individuale.

21. Istruttoria dei recuperi.

L'ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

